

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Visto l'articolo 62-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, con il quale è stata prevista la disciplina dell'imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo;

Visto, in particolare, il comma 5 del predetto articolo, che ha disposto che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono disciplinati le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto, nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta;

Vista la determinazione direttoriale del 31 dicembre 2019 n. 242266, con la quale sono state definite, ai sensi del già citato articolo 62-*quinquies*, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1995, le modalità di inserimento dei prodotti oggetto di imposizione nelle tabelle di commercializzazione, definite specificamente per le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco, i filtri utilizzati per arrotolare le sigarette e le confezioni miste;

Considerato che ai sensi del comma 1 dell'articolo 62-*quinquies*, del decreto legislativo n. 504 del 1995 per le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette, l'imposta di consumo è prevista in misura pari a euro 0,0036 il pezzo singolo, ancorchè contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico;

Considerato che il predetto comma 1 non può che riferirsi all'assoggettamento ad imposizione di un singolo pezzo, da intendersi come un filtro, una cartina o una cartina arrotolata senza tabacco, ma comunque tutti funzionali ad arrotolare una singola sigaretta di dimensioni standard;

Considerato che nelle tabelle di commercializzazione risultano censiti come "cartine" taluni prodotti consistenti in un unico rotolo, lungo uno o più metri, dal quale ricavare poi le singole cartine;

Considerato che ai fini della corretta liquidazione dell'imposta occorre, pertanto, conoscere quale elemento ricompreso tra gli obblighi dichiarativi la lunghezza relativa alle cartine, ovvero ai "rotoli di cartine";

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

Articolo 1

A far data dalla pubblicazione della presente, ad integrazione della determinazione direttoriale n. 242266 del 31 dicembre 2019, le istanze presentate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lett. d) della medesima, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, mediante il modello riportato sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione <https://www.adm.gov.it/portale/modulistica-accessori-fumo>, volte all'inserimento nelle tabelle di commercializzazione dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo relativamente ai prodotti qualificabili come cartine ovvero "rotoli di cartine", devono contenere anche la lunghezza effettiva quale elemento determinante, al fine di consentire a questa Agenzia di verificare la corretta liquidazione dell'imposta.

Articolo 2

I soggetti di cui all'articolo 1 che commercializzano i prodotti accessori ai tabacchi da fumo già inseriti nelle relative tabelle di commercializzazione sono tenuti a comunicare i dati richiesti secondo le modalità previste nel medesimo articolo entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente determinazione direttoriale, a pena di cancellazione dalle tabelle suddette e conseguente impossibilità di commercializzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 50 decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Marcello Minenna